



AL COMUNE DI FROSINONE

Parere circa l'individuazione del soggetto deputato alla convocazione del Consiglio Comunale a seguito delle dimissioni del Presidente dell'organo.

A norma dell'articolo 39, primo comma, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i consigli comunali dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti sono presieduti da un presidente eletto tra i consiglieri nella prima seduta del consiglio.

La stessa disposizione attribuisce al presidente del consiglio i poteri di convocazione e direzione dell'assemblea e, in assenza di diversa previsione statutaria, demanda le funzioni vicarie al consigliere anziano.

Il successivo articolo 40, al comma 2, demanda al sindaco la convocazione della prima seduta, dispone che la stessa è presieduta dal consigliere anziano fino alla elezione del presidente del consiglio.

Ci premesso, occorre ricordare che in forza dell'articolo 38, comma 2, del citato decreto legislativo, lo statuto comunale ed il regolamento per il funzionamento del consiglio comunale possono integrare le predette disposizioni ma non possono derogare ad esse.

Il comune correttamente con nota introduttiva alla richiesta di parere, che qui si riporta integralmente, esplicita le ragioni del quesito.

“Lo statuto del comune di Frosinone prevede che il presidente del consiglio sia coadiuvato con poteri consultivi dell'ufficio di presidenza equiparato ad una commissione consiliare. L'ufficio è composto da 2 vicepresidenti di cui uno con funzioni vicarie e da 2 consiglieri segretari ed è presieduto dal Presidente del consiglio.

Il Presidente del consiglio si è dimesso ed è sostituito pro tempore dal vicario.

Si è dimesso altresì uno dei due consiglieri segretari.

A seguito delle dimissioni del Presidente del consiglio veniva posto all' o.d.g. la nomina del nuovo Presidente.

Nessun consigliere riusciva a raggiungere nelle due votazioni previste nella seduta consiliare il quorum richiesto per essere eletto. Nel corso della stessa seduta comunicava le proprie dimissioni l'altro vicepresidente.

Una volta acquisite al protocollo risulterà dimissionario più della metà dei componenti dell'ufficio di presidenza.

Occorre pertanto riconvocare il consiglio comunale per la nomina del Presidente e dell' intero ufficio di presidenza.

Se si considera decaduto l' intero ufficio e quindi anche il vicepresidente vicario, sarà il sindaco a dover convocare il consiglio, analogamente a quanto avviene a seguito delle elezioni, se si ritiene che il vicepresidente vicario sia ancora in carica come sostituto del presidente in quanto non dimessosi pur a seguito delle dimissioni di tre componenti di 5 dell'ufficio di presidenza, sarà lui a dover convocare il consiglio.

Nel primo caso conseguentemente dovrebbe presiedere il consigliere anziano nel secondo lo stesso vice presidente vicario, limitatamente in ogni caso al primo punto/ ovvero unico punto all' o.d.g. inerente l'elezione del presidente e dell'ufficio di presidenza.

La questione è particolarmente urgente stante le prossime scadenze amministrative e la tempistica per la convocazione dell' eventuale nuovo consiglio da parte del presidente che risulterà eletto di circa 12 giorni comprensivi della tempistica per la convocazione del nuovo ufficio di presidenza .

Per completezza si rappresenta che non è previsto quorum per l' elezione dei vicepresidenti e dei consiglieri segretari contrariamente a quanto previsto per il presidente del consiglio (2/3 in prima votazione e la metà più uno degli assegnati nella seconda votazione prevista)”

Nel caso di specie ci troviamo dinanzi ad una situazione ambivalente ovvero qualunque soluzione tra le due prospettate si rendesse operativa giungerebbe al medesimo risultato ed è per tale ragione che sul punto non si rinvenga una giurisprudenza di dettaglio.

Alla luce del fatto che nella vicenda in trattazione la convocazione è ad oggetto rigido con un solo punto all'ordine del giorno volto tassativamente alla nomina del nuovo presidente del consiglio comunale, previsto per legge, nessuna obiezione potrebbe essere mossa da chicchessia, circa la formale procedura adottata tra le due possibili, per manifesta carenza di interesse.

Al fine di abbozzare un ragionamento che possa integrare la motivazione a monte della scelta del percorso da intraprendere giova precisare che la presenza attiva di un vicepresidente, ancorché in un consiglio di presidenza falciato dalle dimissioni dei 3/5 dei suoi componenti, al solo ed esclusivo fine di porre in essere un atto rigenerativo di un organo essenziale alla liturgia consiliare, appare legittimare la stimolazione di poteri sostitutivi in una procedura all'esito vincolata.

Si ritiene pertanto, che in tale fase il vicepresidente possa dar corso alla convocazione del consiglio comunale nei suindicati termini di esclusiva ricomposizione dell'organo.

Chiaramente, qualora per esigenze temporali si rendesse necessario arricchire l'ordine del giorno con altri punti, il punto sulla ricomposizione del consiglio di presidenza del consiglio comunale dovrà essere discusso per primo e soltanto nel caso si addivenga una nuova funzionalità dell'organo si potrà procedere con la discussione dei successivi punti previsti nell'ordine del giorno.

Roma 8 luglio 2026

Prof. Avv. Enrico Michetti

